



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

(Provincia di Napoli)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Via Corrado Buono , 9

(tel. 081.906727 - Fax 081.905709)

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO (FITTO D'AZIENDA) DELLA CONDUZIONE E GESTIONE DELLO STABILIMENTO DENOMINATO "FONTE DI NITRODI" SITO IN BARANO D'ISCHIA, LOC. BUONOPANE

(Codice unico di progetto CUP: 199E11002020007)

(Codice identificativo gara CIG: 3983503AA8)

CHIARIMENTI

Chiarimento n. 1

- *Posto che il bando all'articolo 10 lettera C) prevede che la dimostrazione della capacità tecnica e professionale possa essere dimostrata attraverso "contratti di esecuzione per conto di enti.....", possesso di certificazione in corso di validità UNI EN ISO 9001:2008, possesso di certificazione ambientale in corso di validità UNI EN ISO 14001:2004", senza specificare se tali requisiti devono sussistere necessariamente tutti, e considerato che l'allegato F1 al bando prevede che si possa possedere anche solo uno dei requisiti relativi alle certificazioni si chiede alla stazione appaltante di chiarire tale punto e se pertanto sia necessario il possesso di entrambe le certificazioni oppure solo una.*

Come si evince dal disciplinare di gara (pag. 8), per la partecipazione alla gara è richiesto, tra i requisiti di "Capacità tecnica e professionale" (art. 42 D.Lgs. 163/06, e ss.mm. ed ii.), il possesso della certificazione, in corso di validità, UNI EN ISO 9001:2008, **o in alternativa**, la certificazione ambientale, in corso di validità, UNI EN ISO 14001:2004.

Analogamente gli allegati al disciplinare (ALLEGATO F_1 ed ALLEGATO F_2) relativi ai requisiti di "Capacità tecnica e professionale" richiesti per la partecipazione alla gara, prevedono la possibilità del possesso alternativo di tali certificazioni come chiaramente si evince dalla dizione: *barrare la voce che interessa.*

Pertanto è evidente che per partecipare alla gara basta possedere *almeno uno dei requisiti relativi alle certificazioni di qualità* e che quanto riportato a pag. 5 punto 10, lett. c), al termine della frase *possesso di certificazione, in corso di validità, UNI EN ISO 9001:2008* è da integrarsi con la dicitura **o in alternativa**, che per un mero refuso di stampa non è stata citata.

Sempre in merito al possesso delle certificazioni di qualità, si richiama quanto riportato nei paragrafi relativi **all'istituto dell'avvalimento** del bando di gara e del disciplinare.

Chiarimento n. 2

- *In riferimento ai requisiti di carattere generale richiesti per la partecipazione al bando, l'articolo 10 lettera A) prescrive "l'iscrizione per attività coincidenti o affini con quella oggetto del presente appalto, nell'apposito registro delle imprese presso la CCIAA".*

Tenuto conto che l'iscrizione per attività coincidenti o affini presso la CCIAA può essere intesa o come semplice iscrizione con inserimento dell'attività tra quelle previste nell'oggetto sociale dell'impresa iscritta oppure come iscrizione della specifica attività e quindi relativa attivazione del codice attività cosa possibile eventualmente solo a seguito di rilascio di licenza, autorizzazione e/o altro titolo idoneo per l'attivazione dell'attività specifica.

Si chiede alla stazione appaltante di chiarire tale punto.

In merito, anche dalla lettura dell'articolo citato al terzo capoverso, appare che tale requisito sia considerato un requisito di idoneità professionale per il quale è possibile avvalersi, pertanto si richiede alla stazione appaltante di chiarire se sia possibile l'avvalimento per l'iscrizione alla CCIAA.

La risposta al quesito è riportata al punto 5.2 del disciplinare di gara, dove viene specificato che:

« Il concorrente dovrà essere in possesso dell'iscrizione per attività coincidenti o affini (attività del settore termale - sanitario, termale – estetico e termale - "beauty farm") con quella oggetto del presente appalto, a seconda del caso ricorrente:

- nell'apposito registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato;
- in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C del D. Lgs. n. 163/2011 e s.m.i. per l'operatore economico di un altro Stato membro, non residente in Italia;
- all'albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive, per le cooperative.

Si specifica quanto segue

L'oggetto sociale ancorché segni il campo delle attività che un'impresa può astrattamente svolgere, sul piano della capacità di agire dei suoi legali rappresentanti, non equivale ad attestare, in alcun modo, il prescritto esercizio in concreto di detta attività. Oggetto sociale e attività effettivamente esercitata, quest'ultima da comprovare mediante la prescritta dichiarazione verificabile in base alla certificazione camerale, infatti, non possono essere considerati come concetti coincidenti, atteso che un'attività può ben essere prevista nell'oggetto sociale - risultante dall'iscrizione sotto la voce "dati identificativi dell'impresa" - senza essere attivata poi in concreto. La prescrizione del bando di gara, con la quale si richiede ai concorrenti, ai fini della partecipazione, l'iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidenti o affini (attività del settore termale - sanitario, termale – estetico e termale - "beauty farm") con quella oggetto del presente appalto, è finalizzata a selezionare ditte che abbiano una esperienza specifica nel settore interessato: in caso contrario la prescrizione avrebbe ad oggetto la mera iscrizione alla CCIAA, ovvero richiederebbe un'attestazione della camera di commercio riferita solo all'inclusione del servizio da appaltare nell'oggetto sociale; è ovvio, quindi, che - salvo voler privare la clausola del bando di significato - nessun rilievo può attribuirsi all'oggetto sociale dell'impresa, il quale abilita quest'ultima a svolgere quella determinata attività, ma nulla dice sull'effettivo svolgimento della stessa. »

Per quanto riguarda la possibilità di utilizzare l'istituto dell'avvalimento per tale requisito, si rimanda al punto 6 del disciplinare di gara:

«Per quanto riguarda l'avvalimento del requisito relativo all'iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidenti o affini con quella oggetto dell'appalto, si richiama il [Parere di Precontenzioso n. 22 del 09/02/2011](#) dell'AVCP: *Nell'ambito dei requisiti di partecipazione alle gare d'appalto, l'iscrizione in albi o elenchi (nella specie Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali) non rientra tra i "requisiti generali" tassativamente previsti dall'art. 38*

del D.Lgs. n. 163/2006 ma va considerata quale requisito di “capacità” e, quindi, di idoneità allo svolgimento di una determinata attività, sicché può costituire oggetto di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti pubblici. In mancanza di indicazioni (confermative o restrittive) contenute nel bando di gara, infatti, trova applicazione l’istituto dell’avvalimento nella sua massima estensione, avendo l’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, di fonte comunitaria, un’efficacia integrativa automatica del bando di gara, anche laddove non vi sia un espresso richiamo e, dunque, l’assenza di espresse previsioni nella lex specialis di gara non costituisce motivo di impedimento al suo utilizzo, ma al contrario legittima i concorrenti a far uso della facoltà prevista dalla norma nella sua più ampia portata. Va altresì richiamata la sentenza del TAR Emilia, Bologna, sez. II, 17 gennaio 2007, n. 12 che ha ritenuto ammissibile l’avvalimento del requisito dell’iscrizione nel registro delle imprese, per attività analoga a quella dell’appalto, in quanto i requisiti di idoneità professionale, di cui all’articolo 39 del D.Lgs. n. 163/2006, vanno tenuti ben distinti dai requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento, disciplinati dall’articolo 38 del medesimo decreto.

E’ pertanto ammesso l’avvalimento del requisito relativo all’iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidenti o affini (attività del settore termale - sanitario, termale – estetico e termale - “beauty farm”) con quella oggetto dell’appalto, purché tale attività rientri almeno nell’oggetto sociale dell’impresa ausiliata, risultante, a seconda del caso ricorrente:

- nell’apposito registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato;
- in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del D. Lgs. n. 163/2011 e s.m.i. per l’operatore economico di un altro Stato membro, non residente in Italia;
- all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive, per le cooperative.»

Dalla residenza municipale, 10 aprile 2012

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Salvatore DI COSTANZO